



Bologna, 12 novembre 2021

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna
Emma Petitti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che

- Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal decreto-legge "Rilancio" 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che punta a rendere più efficienti dal punto di vista energetico e più sicure dal punto di vista sismico le nostre abitazioni, prevedendo una forte incentivazione degli interventi che vadano in questa direzione.
- Questa misura intende attivare un meccanismo virtuoso che offre benefici a tutti i soggetti coinvolti: il cittadino può rendere efficiente la propria casa dal punto di vista energetico e sismico con costi molto ridotti, riducendo il costo delle bollette e valorizzando il proprio patrimonio immobiliare; l'impresa può beneficiare di un maggior volume di lavori e in questo modo dare lavoro a più addetti; lo Stato può vedere ridursi consumi energetici e rischio sismico e al tempo stesso sostenere l'aumento dell'occupazione.

Considerato che

- L'incentivo finanzia il 110% degli interventi previsti dalla legge. La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto di successive modifiche normative (legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio 2021 e, da ultimo, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101), le scadenze originarie sono state prorogate. Ad oggi, il superbonus scade nel 2022 con date differenziate. Il 30 giugno 2022 c'è il termine per gli edifici unifamiliari; per i condomini la scadenza è stabilita per il 31 dicembre 2022. Gli IACP ed enti analoghi sono i beneficiari che



avranno più tempo per usufruire del superbonus: la nuova scadenza per loro è fissata al 30 giugno 2023.

- Il Superbonus 110% non è l'unico incentivo fiscale previsto per gli interventi di riqualificazione edilizia. Ne esistono altri e con diverse percentuali di detrazione, ad esempio il bonus ristrutturazioni prevede una detrazione fiscale del 50%, l'ecobonus prevede una detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica come la sostituzione di finestre e infissi, caldaie e pompe di calore, il bonus facciate prevede una detrazione del 90% per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Inoltre, esistono tipologie di interventi che non beneficiano di alcuna detrazione fiscale. Dunque, non è raro che una ristrutturazione preveda una pluralità di interventi e in questo caso si parla di intervento misto.
- Recentemente, con il decreto-legge n. 77 del 2021, entrato in vigore il 1° giugno 2021, è stata dettata una disciplina speciale per gli interventi edilizi che possono beneficiare del Superbonus. Questa disciplina speciale consiste sostanzialmente in una semplificazione documentale. Infatti, il 4 agosto 2021 è stata approvata la modulistica unificata, entrata in vigore il giorno successivo e dichiarata, per la sua urgenza unanimemente riconosciuta, immediatamente efficace su tutto il territorio nazionale. Tale modulistica unificata statale definisce in concreto quali dati e dichiarazioni sono necessari e quale documentazione deve essere allegata, all'interno di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata specifica per il Superbonus (CILA-S).
- I rappresentanti dei professionisti, sin dalla fine di giugno, avevano sollevato qualche preoccupazione in quanto l'approvazione di una disciplina speciale per gli interventi Superbonus 110% avrebbe comportato la necessità, in caso di intervento misto, di presentare due titoli edilizi distinti: la CILA-S per gli interventi superbonus 110% e un titolo ordinario per le restanti opere. Nel dover presentare due titoli edilizi distinti, i professionisti individuavano il rischio di una duplicazione della documentazione e dei calcoli a supporto necessari, ed inoltre la difficoltà a scorporare nei due diversi titoli le diverse parti dei lavori, la documentazione e i calcoli relativi, cosa non semplice perché naturalmente i lavori – pur accedendo a detrazioni diversi – si integrano in modi che a volte sono difficili da scorporare.

Sottolineato che

- La Regione Emilia-Romagna è già intervenuta sul delicato e complesso argomento della modulistica statale, con una nota esplicativa dell'assessorato Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità, datata 4 agosto 2021 e indirizzata a Comuni,



Unioni di Comuni, Città Metropolitana di Bologna, Province, Ordini e Collegi professionali, forze economiche e sociali, Anci Emilia-Romagna, avente per oggetto “Ulteriori indicazioni per la presentazione della CILA per eseguire gli interventi elencati all’art. 119 del DL n. 34/2020 che accedono al superbonus 110% (“CILA SUPERBONUS”) a seguito della conversione in legge del D.L. n. 77 del 2021 e dell’adozione del modulo CILA-Superbonus”.

- La Regione ha, inoltre, organizzato una riunione video del Tavolo di coordinamento delle politiche del territorio, in data 15 settembre 2021 e avente a tema la disciplina edilizia degli interventi che beneficiano del Superbonus 110%.
- Sia nella nota esplicativa del 4 agosto sia nella riunione del Tavolo di coordinamento del 15 settembre è emersa chiaramente la necessità della duplicazione della pratica edilizia, dal momento che il quadro d., casella d.3. del Modulo unificato prevede espressamente la necessità di segnalare che oltre alla CILA-S si sta presentando un secondo titolo ordinario per lavori non incentivati.
- A chi intenda realizzare un intervento misto la nuova disciplina statale e la relativa modulistica richiedono dunque di presentare:
 - a) una pratica ordinaria per gli interventi che non beneficiano del superbonus,
 - b) da accompagnare con un modulo CILA-S per gli interventi che beneficiano del superbonus.

Valutato che

- Appare del tutto ragionevole che in caso di intervento misto il titolo edilizio non semplificato contenga tutta la documentazione e i calcoli e che nella CILA-S relativa ai lavori incentivati dal Superbonus 110% tali documenti vengano semplicemente richiamati, eliminando così il rischio di dover suddividere in modo artificioso sia la documentazione, sia i calcoli, sia la duplicazione degli elaborati.
- Sarebbe utile che tale interpretazione venisse non solo confermata in modo chiaro ma venga esplicitato chiaramente cosa si intende per “contestuale” (vedi punto c.2 del modulo CILA-Superbonus) e “in allegato” (vedi punto d.3 del medesimo modulo), in modo da evitare che uffici diversi attribuiscano valenze difformi a questi termini: se, ad esempio, dovesse essere necessario depositare una SCIA e una CILA-S, sarà difficile che la contestualità possa essere interpretata come “nello stesso giorno”, dovendo la CILA-S contenere il protocollo della SCIA. Regole chiare quindi, per evitare che un’interpretazione difforme di uffici diversi possa



ad esempio portare alla perdita del beneficio dell'incentivazione o comporti altre difficoltà burocratiche, a cui purtroppo non mancano i precedenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

- Se sia confermato che la CILA-S per il Superbonus vada a configurarsi, in caso di intervento misto, come una sorta di "appendice" del titolo ordinario più complesso, utile e opportuna per il buon esito della pratica sotto il profilo fiscale, senza però la necessità di dover duplicare o frammentare documenti che vengono allegati al titolo ordinario e che nella CILA-S vengono semplicemente richiamati.
- Visto che, a differenza della CILA ordinaria in cui è sempre obbligatorio allegare gli elaborati grafici dello stato di fatto e progetto, nella CILA-S per il Superbonus l'elaborato progettuale consiste in una mera descrizione sintetica dell'intervento da realizzare, senza planimetria dello stato dei luoghi, la possibilità di richiamare nel caso di intervento misto la documentazione allegata al titolo ordinario depositato in precedenza dovrebbe essere accompagnata a chiarimenti e regole sulla "contestualità" (precisando cosa si intende per "in allegato" e "contestuale" ai punti d.3 e c.2 del modulo CILA-S) e la relazione fra i due titoli; si chiede se si prevede che tali chiarimenti vengano forniti, quando e in quali forme.
- Se sia confermato che dopo il 5 agosto non è necessario ripresentare pratiche edilizie depositate prima dell'approvazione della modulistica unificata statale, in accordo con i vari enti coinvolti nelle pratiche in questione (Agenzia delle Entrate, banche ed altri enti di verifica), ovvero di indicare percorsi alternativi che tutelino i proponenti, per esempio dando la possibilità di integrare la pratica già presentata con una CILA-S che la richiami.

Il Consigliere

Giuseppe Paruolo

Primo Firmatario:

Giuseppe Paruolo

Altri firmatari:

Marilena Pillati

Katia Tarasconi

Manuela Rontini

Matteo Daffada'

Andrea Costa

Lia Montalti

Marcella Zappaterra

Palma Costi

Roberta Mori

Massimo Bulbi

Pasquale Gerace

Luca Sabattini

Stefano Caliandro

Marco Fabbri

Primo Firmatario:

Giuseppe Paruolo

Altri firmatari:

Marilena Pillati

Katia Tarasconi

Manuela Rontini

Matteo Daffada'

Andrea Costa

Lia Montalti

Marcella Zappaterra

Palma Costi

Roberta Mori

Massimo Bulbi

Pasquale Gerace

Luca Sabattini

Stefano Caliandro

Marco Fabbri